

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

RIUNIONE DEL 22 luglio 2020

DELIBERAZIONE N.14

OGGETTO: Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale per le
Associazioni Provinciali LILT

COMPONENTI

Presenti

Assenti

Prof. Francesco Schittulli (Presidente)	☒ di persona	☐
Prof. Marco Alloisio	☒ videoconferenza	☐
Prof. Giuseppe Curigliano	☒ videoconferenza	☐
Prof. Domenico F. Rivelli	☒ videoconferenza	☐
Avv. Concetta Stanizzi	☒ di persona	☐

Dr. Roberto Noto - Segretario - (Direttore Generale)

COLLEGIO DEI REVISORI

Dr.ssa Daniela Pavone (Presidente)	☐	☒
Dr. Matteo Patrini	☒ videoconferenza	☐
Cons. Claudio Gorelli	☐	☒

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

VISTO lo Statuto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - approvato con decreto del Ministro della salute del 23 agosto 2019, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, del 16 ottobre 2019 – ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, lettera p);

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 20 del 4 dicembre 2019;

VISTA la iniziale stesura del Regolamento Attuativo dello Statuto della LILT, approvata con verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 20 maggio 2020;

VISTA la stesura definitiva di detto documento – aggiornata anche sulla base delle indicazioni ricevute di volta in volta nel corso dei vari Coordinamenti Regionali – che si allega alla presente determinazione;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Attuativo dello Statuto Nazionale per le Associazioni Provinciali LILT, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;
- di dare mandato agli Uffici della LILT di provvedere alla pubblicazione di detto documento, sul sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Schittulli



REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO NAZIONALE PER LE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI LILT

Premessa

La recente modifica dello statuto Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di seguito LILT) prevede la costituzione delle Associazioni Provinciali della LILT caratterizzate da una più ampia autonomia gestionale, amministrativa, contabile e finanziaria, volta ad aumentare la responsabilità dei soci e degli amministratori locali, pur non potendosi recidere il vincolo con la sede nazionale per non disperdere il patrimonio culturale e di valori che la LILT si è conquistata nei suoi circa 100 anni di vita.

Le Associazioni Provinciali, pur dovendo evolvere nell'ambito di una responsabilità piena, devono mantenere un forte coordinamento regionale e nazionale. Infatti, sembra di tutta evidenza che le Associazioni Provinciali per essere riconosciute dalla LILT nazionale, devono assicurare di aderire agli scopi, ai principi ed ai programmi che la LILT nazionale realizza. Pertanto le Associazioni Provinciali dovranno coordinare la loro attività con i programmi nazionali citati ed essere tenute all'osservanza degli obblighi assunti entrando a far parte della "rete LILT".

La partecipazione agli organi sovraprovinciali LILT, i Coordinamenti Regionali, da parte delle Associazioni Provinciali, deve avvenire nel rispetto delle regole e criteri stabiliti nello Statuto nazionale della stessa.

Un ruolo di rilievo dovrà essere svolto dai Coordinamenti Regionali tenuto conto della loro attività di raccordo tra la Sede nazionale e le Associazioni Provinciali al fine di promuovere le iniziative regionali.

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, sembra necessario che le Associazioni Provinciali debbano acquisire alcune disposizioni tratte dallo Statuto della LILT nazionale, disposizioni che saranno necessarie per svolgere il coordinamento e le attività connesse tra le Associazioni provinciali e la Sede Centrale.

Il seguente Regolamento infatti sottolinea la necessità, per le Associazioni Provinciali, di mantenere costantemente, pur nella loro autonomia, il riferimento coordinato dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.), in un'ottica di integrazione e leale collaborazione tra la Sede Centrale e le Associazioni Provinciali della LILT;

di armonizzare la disciplina dettata dallo Statuto Nazionale, confermando le linee guida nazionali alle singole entità regionali e provinciali.

Le Associazioni Provinciali, pur disponendo di un proprio patrimonio, sono soggette infatti ai principi direttivi contenuti nello Statuto Nazionale, rappresentando un'espressione operativa della LILT – Sede Centrale.

Viene pertanto presentato il seguente Regolamento attuativo

Art.1

1. Le Associazioni Provinciali assumono forma giuridica associativa ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed al Codice del Terzo settore. Esse dispongono di un proprio patrimonio e godono di autonomia amministrativa e gestionale.
2. Le Associazioni Provinciali coordinano i propri programmi con il quadro generale definito dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) attraverso appositi atti di indirizzo.

Art.2

1. Le Associazioni Provinciali, per essere riconosciute dalla LILT, devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:
 - a. esistenza di una compagine associativa di almeno 100 soci;
 - b. disponibilità di una sede funzionale;
 - c. disponibilità di risorse economiche sufficienti a far fronte alle esigenze di funzionamento.
2. Lo Statuto delle Associazioni Provinciali deve assolvere alle disposizioni previste dall'art. 17 dello Statuto Nazionale; deve, inoltre, prevedere l'incompatibilità a rivestire una carica sociale negli organi provinciali per parenti ed affini entro il secondo grado di soggetti che rivestono già cariche all'interno dell'Associazione Provinciale stessa. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) sulla base di valide motivazioni assentite dallo stesso C.D.N..
3. Lo Statuto delle Associazioni Provinciali deve condividere gli scopi della LILT ed in particolare devono prevedere:
 - a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
 - b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
 - c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
 - d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
 - e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
 - f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
 - g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato.

Art.3

1. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello Statuto delle Associazioni Provinciali sono trasmessi previamente alla Sede Centrale, unitamente all'elenco dei soci per la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. In ogni atto dell'Associazione Provinciale e Coordinamento Regionale LILT devono essere espressamente indicati gli estremi di autorizzazione della Sede Centrale della LILT.
3. Una copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto deve essere trasmessa al Coordinamento Regionale previa comunicazione alla Sede Centrale. Qualsiasi modifica all'atto costitutivo e allo Statuto dovrà avvenire con le forme di cui ai precedenti commi.
4. Al fine di ricondurre le nomine degli organi dell'Ente e delle Associazioni Provinciali, nonché dei Coordinamenti Regionali in un unico arco temporale, le Associazioni Provinciali provvedono al rinnovo delle cariche almeno tre mesi prima della rielezione del C.D.N..

5. A tal fine, la Sede Centrale della LILT - tenuto conto di quanto previsto in materia procedurale per il rinnovo degli Organi Nazionali - provvede in tempo utile a richiedere alle Associazioni Provinciali ed ai Coordinamenti Regionali di attivare le procedure per il rinnovo degli organi.
6. Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP), provvede ad espletare tutti gli adempimenti entro i novanta giorni assegnati, fissando con apposito regolamento, le modalità elettorali e convocando i soci riuniti in Assemblea per il rinnovo delle cariche provinciali, dando quindi tempestiva comunicazione dei risultati finali alla Sede Centrale della LILT.
7. Qualora entro i tempi stabiliti il CDP non provveda al riguardo, il C.D.N. nomina direttamente un proprio Delegato della Associazione Provinciale.
8. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.
9. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione presso l'Associazione Provinciale ove la persona fisica ha la residenza o il domicilio, ovvero ove hanno sede legale i restanti soggetti di cui al punto precedente.
10. I soci onorari sono nominati dal C.D.N., su proposta dell'Associazione Provinciale, individuati tra i soggetti di cui al comma 3 dello Statuto nazionale che svolgono opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT.

Art. 4

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sede Centrale. Inoltre il Coordinamento Regionale dovrà constatare lo stato di attuazione dei programmi regionali, e territoriali, nonché dell'attuazione degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali.
2. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.
3. Il Coordinatore Regionale resta in carica per tre anni e può essere confermato per una sola volta.
4. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate, che avverrà attraverso l'istituzione di un fondo cassa dove, Regione per Regione, ne stabiliscono l'entità e la relativa suddivisione tra le Associazioni Provinciali appartenenti alla medesima Regione.
5. I Presidenti delle Associazioni Provinciali possono eventualmente individuare, e nominare un Vice Coordinatore Regionale tra gli iscritti alle Associazioni Provinciali LILT della Regione".
6. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

Art. 5

1. Entro il 31 luglio di ogni anno le Associazioni Provinciali trasmettono al Coordinamento Regionale ed allo stesso C.D.N. un documento recante lo stato di avanzamento delle attività realizzate.

Art. 6

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale, ove riscontri che sono state realizzate attività non coerenti con le finalità istitutive della LILT che possano recare grave pregiudizio alla stessa, può, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, promuovere la revoca del riconoscimento di Associazione Provinciale.

Oltre ai casi di revoca richiamati dal predetto articolo, il C.D.N. può disporre la revoca in tutti i casi in cui l'operato delle Associazioni Provinciali si distacchi ingiustificatamente dalle direttive di indirizzo emanate.

2. A tale fine il C.D.N. può procedere ad attività ricognitive nei confronti delle Associazioni Provinciali per verificare che i comportamenti tenuti e l'attività da queste svolta sia conforme alle direttive di indirizzo emanate.

3. Con successivo regolamento del C.D.N. saranno disciplinate le modalità di espletamento della citata procedura di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali, nel rispetto dei principi del contraddittorio tra le parti e del giusto procedimento.

Art.7

1. In ottemperanza all'art. 6, comma 2 dello Statuto Nazionale LILT, l'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni Provinciali elegge il Presidente nazionale.

Art. 8

1. Le Associazioni Provinciali, a seguito di adesione allo Statuto Nazionale LILT previo adeguamento dei propri statuti e di riconoscimento da parte del C.D.N., assumono la denominazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale" seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia o area metropolitana.

2. Le Associazioni Provinciali perseguono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT di cui all'articolo 2 dello Statuto Nazionale, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal C.D.N..

3. I soci delle Associazioni Provinciali sono soci della LILT.

Art. 9

1. L'Assemblea dei soci è convocata ed opera secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale e Provinciale.

Art. 10

1. Le Associazioni Provinciali sono rappresentate dal Comitato Direttivo Provinciale (di seguito C.D.P.); lo stesso è composto da cinque a undici componenti rispettando la componente di genere, secondo quanto disposto da ciascuna Associazione Provinciale, purché siano in numero dispari. Tali cariche non comportano alcun impegno di spesa, in quanto svolte a titolo gratuito.

2. I membri del C.D.P. sono eletti dall'Assemblea dei soci delle Associazioni Provinciali che ha anche il potere di revoca del C.D.P. con contestuale nomina di un organismo straordinario monocratico per la gestione provvisoria della Associazione e il rinnovo degli organi sociali, che non potrà superare i 90 giorni. L'eventuale gestione provvisoria dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sede Centrale.

3. I membri del C.D.P. non devono avere vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.

4. Il C.D.P. dura in carica cinque anni.

5. Le elezioni sono indette dal C.D.P. uscente con modalità disciplinate con apposito atto di indirizzo adottato dal C.D.N..

Art. 11

1. Il Presidente provinciale è eletto dal C.D.P., dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo altro mandato.

2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Associazione Provinciale.

3. Il Presidente provinciale può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti, afferenti alla propria funzione, ad uno o più componenti del C.D.P. In assenza del Presidente provinciale, i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente provinciale o dal Consigliere più anziano di età.

Art. 12

1. Le Associazioni Provinciali inviano alla Sede Centrale, al fine della predisposizione del bilancio aggregato della LILT, il bilancio d'esercizio entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio con il programma di attività entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Le Associazioni Provinciali contribuiscono, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal C.D.N. con specifici atti di indirizzo.

Art. 13

1. Il C.D.N. può provvedere – previa valutazione dell'attività svolta - alla revoca del riconoscimento della Associazione Provinciale:

a) in caso di protratta inattività della Associazione Provinciale;
b) nel caso in cui l'Associazione Provinciale ponga in essere attività e/o iniziative in contrasto con gli scopi istituzionali della LILT o in contrasto con gli atti di indirizzo impartiti mediante apposite direttive dal C.D.N. da cui conseguano gravi pregiudizi all'immagine o all'azione dell'Ente ovvero per la mancata o carente attuazione dei programmi e degli eventi stabiliti a livello nazionale.

c) quando l'Assemblea dei soci abbia deliberato lo scioglimento dell'Associazione Provinciale.

Di speciale rilievo assume la prescrizione dell'art. 23 dello Statuto nazionale relativo alla presa d'atto dei comportamenti e delle attività svolte dalle Associazioni Provinciali LILT.

Art. 14

1. per tutto quanto non espressamente disciplinato restano ferme le disposizioni materia di Associazioni nonché la normativa speciale del codice del Terzo Settore.